

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Giudici-pm la carriera unitaria anomalia italiana

*Dalla Scandinavia al Sudafrica, fino a States e Giappone
le democrazie evolute si affidano a una netta separazione*


di MARINA DEL DUCA

Referendum permettendo, tra gli strali taglienti e il trambusto delle barricate erette da toghe e opposizione, anche in Italia arriverà la separazione delle carriere. Conclusa la discussione in Senato (assente il ministro Nordio, che ha definito le osservazioni dell'opposizione come «solita litania petulante», sollevando l'inevitabile vespaio di polemiche), stamattina arriverà il voto finale alla riforma. «Un candelabro», la definisce lo stesso Guardasigilli, replicando seccamente al presidente del Senato Ignazio La Russa secondo il quale «sia il governo sia i magistrati danno troppa importanza a questa modifica di cui ho detto sono d'accordo ma il gioco non vale la candela».

Molto rumore per nulla, direbbero i Paesi europei - quasi tutti - e gli Stati del mondo che già da anni hanno introdotto nel loro sistema questa riforma. L'Italia rappresenta una sorprendente eccezione, con pm e giudici che appartengono alla stessa magistratura ordinaria, con formazione e accesso unificati (concorso pubblico e Scuola Superiore della Magi-

stratura) e con l'alternanza dei ruoli. Una «anomalia assoluta nel panorama mondiale delle democrazie evolute», ha evidenziato il segretario dell'Unione delle Camere Penali italiane Rinaldo Romanelli al Salone della Giustizia. «Le altre democrazie moderne, dal Portogallo ai Paesi del Nord Europa - ha sottolineato il segretario dell'Unione che ha dato vita al Comitato "Camere penali per il Sì" - prevedono ciascuna a suo modo, non essendoci un modello unico, che il giudice abiti in una casa diversa dal pubblico ministero e che ci siano organizzazioni distinte. I Paesi in cui ci sono organizzazioni unitarie - ha fatto notare Romanelli - sono la Turchia, la Romania e la Bulgaria. Con tutto il rispetto tra Paesi dai quali forse non dobbiamo prendere lezioni di democrazia». Mentre nelle democrazie moderne «vige un principio fondamentale, e ovvio, che è la separazione dei poteri, e il controllo tra i poteri. Quella che in ambito giudiziario chiamiamo la giurisdizione di conflitto». Giudice e





pm «fanno mestieri diversi: il pm indaga, accusa, porta il cittadino al cospetto dello Stato, e il giudice è lì per svolgere la funzione del limite, di garanzia in favore del cittadino». Il nostro assetto unitario della giurisdizione, che riconosce nell'autorità giudiziaria il pm e il giudice, «deriva dal sistema fascista di Dino Grandi, del 1941, che nel presentare l'unità della giurisdizione magnifica le funzioni dello Stato, l'unità dello Stato, tipico di regimi autoritari. Ma in tutto il resto del mondo - conclude il giurista - non è così».

E allora vediamo come funziona fuori dai nostri confini. Senza andare lontano, in Svizzera la separazione è distinta, con i pm organizzati a livello cantonale e i giudici indipendenti, senza formazione comune. Se invece parliamo di conquiste storiche, il Portogallo è stato uno dei primi Stati europei, nel 1976, a introdurre nella propria Costituzione una separazione netta delle carriere tra magistratura giudicante e inquirente: pm e giudici formati inizialmente al Centro de Estudos Judiciários, ma con percorsi distinti. La mappa - dall'Eu-

ropa al Sudafrica - dei Paesi in cui la riforma è in vigore, è piena zeppa di puntini disseminati su e giù per la cartina terrestre. Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Germania, Portogallo, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud, Canada, Svizzera, Austria, Irlanda, Cile, Argentina, Brasile, Sudafrica, Spagna. La premessa è che ovunque i giudici godono di indipendenza costituzionale, mentre i pm sono spesso soggetti a influenze gerarchiche o politiche (come i ministeri della Giustizia in Germania, Francia, Giappone, Corea del Sud; elezioni negli USA).

La maggior parte degli Stati democratici adotta una separazione delle carriere (organica o funzionale) per garantire l'indipendenza giudiziaria e l'imparzialità, in linea con i principi di separazione dei poteri. Un fatto particolarmente evidente nei sistemi common law (Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda) e in molti sistemi civil law (Germania, Portogallo, Giappone, Corea del Sud). Mentre nei Paesi con separazione parziale (come Francia e Spagna), si discute di rafforzare l'autonomia dei pm, nelle aree del civil law, come Spagna, Portogallo, Giappone, Corea del Sud, la formazione iniziale è comune per selezionare élite legali, ma le carriere poi si separano. E ancora, in Francia e

Italia la formazione comune persiste, ma sotto la Torre Eiffel i ruoli sono più distinti.

Allargando ancora di più i confini, negli States c'è la separazione completa, con pm (prosecutors o district attorneys) e giudici eletti o nominati. Non c'è nessuna formazione comune e i passaggi sono possibili ma non automatici. In Canada c'è la separazione netta, simile al Regno Unito e all'Australia, con i pm sotto il Public Prosecution Service e giudici nominati indipendentemente. Nell'elenco c'è pure la Nuova Zelanda, dove il pm è sotto il Crown Law Office e i giudici nominati dal Governatore Generale. E ancora, in Giappone e Corea del Sud la separazione è funzionale.

Nordio replica

a La Russa:

«Il gioco vale

un candelabro»


Oggi in Senato

il voto definitivo:

poi il referendum

costituzionale





Rush finale per la riforma: pm e giudici verso carriere e organizzazioni separate




STATI UNITI Separazione completa, con pm (prosecutors o district attorneys) eletti o nominati e giudici nominati o eletti. Nessuna formazione comune, passaggi possibili ma non automatici



AUSTRALIA Separazione netta, con pm sotto gli Office of the Director of Public Prosecutions e giudici nominati da commissioni indipendenti.

Nessuna formazione comune, passaggi possibili



GIAPPONE Separazione funzionale, con formazione iniziale condivisa presso il Legal Training and Research Institute. I pm sotto la gestione del ministero della Giustizia, mentre i giudici sono indipendenti




COREA DEL SUD Separazione funzionale, con formazione iniziale co-

mune (Judicial Research and Training Institute o law school). Pm sotto il Supreme Prosecutors' Office, giudici indipendenti



CANADA Separazione netta, simile a quella in vigore in Regno Unito e Australia (applicazione del common law), con pm sotto il Public Prosecution Service e giudici nominati indipendentemente





AMERICA LATINA In Cile, Argentina e Brasile la separazione delle carriere è netta, con pm che sono organizzati in procure autonome e giudici formalmente indipendenti, spesso con formazione distinta



REGNO UNITO Separazione netta, tipica del common law. I pm (Crown Prosecutors) operano sotto il Crown Prosecution Service, i giudici sono nominati dalla Judicial Appointments Commission. Nessuna formazione comune



GERMANIA Separazione distinta, con pm (Staatsanwälte) subordinati al ministero della

Giustizia e giudici indipendenti. Formazione iniziale simile (Referendariat), ma carriere separate



SPAGNA Separazione parziale, con pm e giudici considerati magistrati, ma con carriere distinte dopo una formazione iniziale comune. I pm dipendono dal Fiscal General, i giudici dal Consejo General del Poder Judicial.



FRANCIA Separazione funzionale ma non organica. Pm (parquet) e giudici (siège) sono formati insieme ma i primi sono subordinati al ministero della Giustizia, i secondi sono indipendenti. Passaggi tra ruoli possibili ma regolati



PAESI SCANDINAVI Separazione netta, con percorsi formativi e professionali distinti. I pm operano sotto procure gerarchiche, mentre i giudici sono indipendenti. Passaggi tra carriere sono rari e richiedono nuova selezione



PORTOGALLO Separazione netta dalla Costituzione del 1976. Pm e giudici formati inizialmente al Centro de Estudos Judiciários, ma con percorsi distinti. I Pm sono sotto il Procurador-Geral, i giudici indipendenti

